

## CONDANNATO IL COMUNE DI LINGUAGLOSSA

Il tribunale amministrativo ha sentenziato che è illegittimo il divieto di sosta notturno diretto alla sosta e condannato il comune a pagare le spese di giudizio

Con sentenza depositata il 29 aprile 2026 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, annullando l'ordinanza del Sindaco del Comune di Linguaglossa (CT) n. 9/2025 e condannando il Comune a pagare le spese di lite.

Ora, il Sindaco di Linguaglossa dovrà spiegare ai linguaglossesi per quale motivo abbia insistito con un provvedimento illegittimo, ponendo a loro carico la condanna alle spese di giudizio.

Alle quali si aggiungono i costi per:

1. l'acquisto, l'installazione, la rimozione e lo smaltimento della segnaletica stradale verticale e delle sbarre anticamper;
2. il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli, redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali e redigere riscontri alle istanze inviate dai ricorrenti;
3. la perdita degli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan, apporto di sviluppo socioeconomico, e dei loro amici che, ricevuta notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto comune;
4. le spese a seguito di una condanna e le spese per i legali incaricati della difesa del Comune.

**Spese di migliaia di euro che potevano e dovevano essere destinati ai linguaglossesi in criticità socioeconomiche.**

Un esempio delle segnaletiche stradali verticali acquistate e installate



## I fatti

Con ordinanza n. 9 del 07.02.2025 il Comune di Linguaglossa (CT) istituiva un divieto di stazionare dalle ore 18:00 alle ore 8:00 ai caravan, autocaravan, roulotte o mezzi similari dal 15 novembre al 15 aprile in tutto il comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** è intervenuta con istanza del 15.04.2025 invitando il Comune a revocare il provvedimento in quanto illegittimo e lesivo del diritto alla circolazione stradale degli utenti in autocaravan.

**Malgrado l'invito bonario il Comune non provvedeva in autotutela costringendo l'associazione all'impugnativa giurisdizionale.**

## La causa

Con ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, difesa dall'Avv. Marcello Viganò, impugnava l'ordinanza del Sindaco di Linguaglossa n. 9/2025 deducendo la violazione del TUEL, la violazione del Codice della Strada e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.

Il Comune di Linguaglossa si costituiva in giudizio assumendo che l'ordinanza sarebbe stata sostituita da nuova regolamentazione e sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.

Le parti depositavano documenti, memorie, repliche e all'udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

Rilevato che la successiva ordinanza n. 3/2026 aveva introdotto regole di contingentamento ulteriori rispetto al divieto di cui all'ordinanza n. 9/2025, il T.A.R. Sicilia ha ritenuto fondato il ricorso.

Il Giudice Amministrativo ha riconosciuto la mancanza dei presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente rilevando che nel caso di specie non era documentata una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente accertata a seguito di approfondita istruttoria e che l'ordinanza aveva efficacia indeterminata nel tempo.

Il T.A.R. ha avuto modo di precisare che la motivazione dell'ordinanza non può essere integrata a posteriori. Particolarmente importante è la disamina sulla violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada.

Dopo aver dato atto della giurisprudenza amministrativa ed evidenziato che situazioni particolari possono giustificare soluzioni diverse fra i mezzi, il T.A.R. ha chiarito che *"la determinazione del Comune di adottare misure differenti in relazione alla circolazione e alla sosta per veicoli aventi caratteristiche peculiari deve essere il risultato ultimo di una adeguata attività istruttoria, deve essere adeguatamente motivata e rispondere a esigenze peculiari e specifiche da fronteggiare, nel rispetto del d.lgs. n. 285 del 1992"*, tutti presupposti che nel caso di specie non sussistevano.

La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza n. 9/2025 con condanna del Comune al rimborso delle spese di lite.

In forza della pronuncia il Comune di Linguaglossa dovrà rimuovere i divieti di sosta notturni alle autocaravan nel comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca.

**Al Comune e al Sindaco di Linguaglossa ogni scelta futura** (vale ricordare un Sindaco eletto con soli 2.098 voti nel 2022).

### A TUTTI IL COMPITO DI MONITORARE

consulta ogni 15 giorni l'Albo Pretorio del Comune:  
[https://comune.linguaglossa.ct.it/sito\\_tematico/we-com-srl/](https://comune.linguaglossa.ct.it/sito_tematico/we-com-srl/)

Se trovi una ordinanza o altro provvedimento che incide sui diritti alla circolazione e sosta degli utenti in autocaravan, scrivi una mail a:

[segreteria@coordinamentocamperisti.it](mailto:segreteria@coordinamentocamperisti.it)